

Partite iva. Cosa prevede e per chi è il ddl sul lavoro autonomo del Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Collegato Lavoro dedicato al lavoro autonomo e al lavoro agile. Dopo la legge delega e gli otto decreti delegati del Jobs Act, il Governo guarda ora al lavoro autonomo dimenticato nelle ultime due Leggi di stabilità e nella riforma del lavoro e alle più moderne forme di esecuzione della prestazione lavorativa permesse in particolare dal progresso tecnologico (il cosiddetto smartworking, nell'articolato normativo diventato "lavoro agile").

Nello specifico il provvedimento prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del disegno di legge detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. Le principali misure riguardano la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità: nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto imprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

Riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

Previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il disegno di legge prevede che il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda; gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile; il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Il collegato prevede una serie di novità che riguardano sia le partite Iva che i collaboratori iscritti alla gestione separata. Le riepiloghiamo in sintesi sapendo che il lavoro parlamentare potrà cambiare alcuni aspetti, migliorandoli si spera.

Aggiornamento professionale

Tra gli elementi di novità viene introdotta la deduzione completa di tutte le spese per formazione e aggiornamento professionale fino a un massimo di 10mila euro l'anno (fino ad oggi la quota era deducibile solo per il 50%). Partite Iva e collaboratori potranno anche dedurre (fino a un massimo di 5mila euro) le spese sostenute per i servizi per il lavoro, come ad esempio le consulenze presso i centri per l'impiego, che dovranno avere d'ora in avanti alcuni operatori dedicati per i lavoratori autonomi.

L'assegno di maternità

L'assegno di maternità non sarà più vincolato alla sospensione dall'attività lavorativa. Le mamme potranno così ricevere l'indennità senza astenersi dall'occupazione. Il nuovo articolo recita: «L'indennità viene erogata, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività, dall'Inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale (...) attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto».

Congedi parentali

Alla nascita del bambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi, da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Il diritto è esteso sia ai lavoratori che alle lavoratrici e comprende il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale.

Malattia grave

Viene poi introdotta una nuova misura di tutela dei lavoratori autonomi in caso di malattia grave, comprese quelle di natura oncologica: per i collaboratori sarà possibile sospendere il pagamento dei contributi sociali fino



a un massimo di due anni. Le quote non pagate potranno essere poi rateizzate e saldate successivamente. Riguardo poi gravidanza, malattia e infortunio viene messo nero su bianco che esse non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo.

Ritardi di pagamento

Tra le misure per la tutela del lavoro autonomo un articolo intero viene destinato ai ritardi di pagamento dei compensi. A questo proposito vengono estese le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, che nella maggior parte dei casi stabilisce un termine di 30 giorni entro cui il committente deve saldare il compenso.

Clausole abusive

Nel testo viene anche dato spazio alle cosiddette clausole abusive. All'interno di un contratto saranno quindi vietate una serie di cose tra cui la possibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto senza congruo preavviso; o ancora la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Infine non sarà ammesso il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.